

## Resoconto della Presentazione di giorno 8 giugno 2026

La Prof.ssa **Giusi Sorrenti**, ordinaria di Diritto costituzionale, reputa indispensabile preliminarmente spiegare le ragioni della scelta di introdurre stabilmente nell'offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza un Laboratorio artistico.

«Siamo soliti pensare alle attività giuridiche come attività tecniche, guidate da un sapere scientifico, oggettivo, adatto a costituire oggetto di indagine razionale. Gli studenti iscritti a Giurisprudenza apprendono istituti, concetti e categorie in cui viene sistematizzato il saper giuridico: proprietà, contratti, responsabilità, processo, etc.

Ma la tecnica esaurisce il fenomeno giuridico o, al contrario, ne cela una parte essenziale? L'etimologia ci viene in soccorso.

Con la parola *Techné* i Greci indicavano un saper fare, quello dell'artigiano, del panettiere e perfino del poeta, da *poiesis*, che indica "ciò che è fatto". La parola è stata tradotta dai Romani con *Ars*, evidenziando dell'attività tecnica non l'applicazione di regole (il *know how*, diremmo oggi), ma la soggettività e la creatività di chi la compie. Noi oggi, perciò, ponendo tecnica e scienza da una parte e arte dall'altra – come fa lo stesso art. 3 Cost. prevedendo che «l'arte e la scienza sono libere» – distinguiamo, a volte con approccio dicotomico, due aspetti che per gli antichi erano un tutt'uno. Così facendo, espungiamo proprio la dimensione creativa, soggettiva, esperienziale – ed in una parola artistica – di tutte queste attività tecniche e di quella giuridica in particolare, ben presente invece a Celso che, nel II sec. d.C., consegnandoci una delle prime definizioni del diritto, scriverà che "*ius est ars boni et aequi*", contemplando la dimensione umana ed esistenziale della giustizia e del bene, che può essere drammatica e talvolta anche tragica.

I Greci, al contrario, si affidavano all'arte per la comprensione del diritto, dal poema epico di Omero, al mito nell'opera di Esiodo, alle tragedie, come la celeberrima Antigone di Sofocle. Non disponevano di una *élite* di tecnici del diritto e non conoscevano la figura del giurista di professione; si avvalevano semmai del retore, che partendo dalle opere artistiche consentiva di meditare sul dramma e sul mistero del diritto.

Percepire profondamente il senso del giusto e dell'ingiusto è un'attività cognitiva esperienziale, che si avvale di tutta la gamma delle emozioni che è capace di suscitare la prosa artistica. I drammi delle umane vicende per definizione sono individuali ed intraducibili, ma diventano eternamente comunicabili grazie alle virtù dell'arte letteraria. Come sa bene Jerome Bruner, psicologo e giurista, il diritto, basandosi sul *logos*, è essenzialmente narrazione, dotata di potere costitutivo della realtà. Come precisa François Ost (*Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique*, Parigi 2004), è racconto che fonda il nostro immaginario sul senso dell'esperienza umana.

Ritornare alla percezione del fenomeno giuridico propria degli antichi è l'ambizione dei *Post-modern Legal Studies* e della loro corrente *Law & Literature*, che, abbandonando definitivamente la deriva formalistica del diritto denunciata da Wittgenstein, si propongono di tornare ai classici – rileggendo Kafka, Shakespeare, Dostoevsky, Borges, Saramago, Dickens, Cervantes e Lewis Carroll – ritrovandovi ciò che hanno da dire giuridicamente.

Così facendo, non si crea nulla di nuovo, anzi ci si pone come nani sulle spalle dei giganti: un grande maestro come Carnelutti, l'ultimo Carnelutti, quello mistico, nel volume *L'arte del diritto* (1946) confessa che non è la parola scientifico-razionale ma quella *poetica, musicale, libera*, la più adatta a cogliere il senso misterioso del diritto, senza perderne l'impeto e il dramma e dunque la verità.

E alla narrazione artistica il teatro aggiunge l'esperienza delle emozioni interpretate dagli attori sulla scena e trasmesse allo spettatore che se ne lascia coinvolgere, dando vita ad una "attività cognitiva esperienziale" particolarmente potente. A questo linguaggio affidiamo la capacità di veicolare i sentimenti di ingiustizia, squilibrio, disparità, ingabbiamento in ruoli sociali e distorsione stereotipante, suscitati dai rapporti di dominio e di forza che costituiscono una componente insita, sin dalla nascita della civiltà occidentale – come

insegnano gli studi di Eva Cantarella – in quella relazione primordiale ed ineliminabile che è la relazione di genere».

L'intervento dell'avv. **Nicoletta Manca**, incentrato sul rapporto tra linguaggio giuridico, processo penale e violenza di genere, ha evidenziato come le parole utilizzate da giudici, pubblici ministeri e difensori possano influenzare la percezione dei fatti e contribuire alla vittimizzazione secondaria. L'esperta legale ha richiamato il parere dell'Accademia della Crusca reso alla Corte di cassazione nel 2023 sull'importanza dell'uso di un linguaggio rispettoso della parità di genere negli atti giudiziari, facendo poi un riferimento alle teorie di Roland Barthes per mostrare come il linguaggio rappresenti una forma di potere che costruisce la realtà processuale.

Applicando queste riflessioni al processo per violenza sessuale di Tempio Pausania (c.d. processo Grillo), ha criticato una tecnica difensiva fondata sulla frammentazione del racconto della persona offesa, sulla ricerca di contraddizioni marginali e sull'insistenza riguardo alla mancata opposizione fisica della vittima.

Ha infatti evidenziato come la giurisprudenza più recente imponga una valutazione globale delle dichiarazioni della persona offesa, riconoscendo l'irrelevanza della mancata resistenza e valorizzando il principio secondo cui il dissenso deve presumersi. In conclusione, l'avvocata ha sottolineato il ruolo del nuovo art. 499, comma 6-bis, c.p.p., che impone di evitare domande lesive della dignità della vittima, sostenendo così esplicitamente la necessità di una formazione degli operatori del diritto capace di riconoscere stereotipi e distorsioni linguistiche.

Per il regista **Salvo Presti**, l'immaginario simbolico costruito attraverso immagini, suoni, narrazioni e linguaggi contribuisce in modo decisivo, fin dall'infanzia, a formare le strutture mentali con cui interpretiamo la realtà e le relazioni sociali. Proprio per questo, esso può anche veicolare e normalizzare forme di violenza di genere, quando riproduce stereotipi, ruoli rigidi o dinamiche di oggettivazione e dominio.

In questo contesto, arte, cinema e poesia svolgono una funzione essenziale: rendono visibili e disvelano dinamiche inconscie e significati nascosti, mettono in discussione tali immaginari e aprono nuove possibilità di interpretazione dell'esperienza umana.

Come osserva Ernst H. Gombrich, l'arte non si limita a rappresentare la realtà, ma contribuisce a trasformarla. Per questo può diventare uno strumento efficace nella prevenzione della violenza di genere, favorendo consapevolezza, riconoscimento della sofferenza e cambiamento culturale.

La magistrata **Roberta Cossia** discute delle forme di sessismo nel linguaggio e nella giurisdizione, soffermandosi sugli autori di delitti di violenza di genere.

«La Direttiva UE 2024/1385 che l'Italia dovrà recepire entro il 2026, impone agli Stati di adottare orientamenti per le autorità giudiziarie specificamente diretti ad identificare ed evitare gli stereotipi di genere. Si tratta di una novità poiché, per la prima volta, una fonte sovranazionale usa questa terminologia;

Il sessismo nella lingua italiana si manifesta in tutti i campi, dalla politica, al lavoro, allo sport, al cinema al giornalismo, al diritto, per questo è dal linguaggio che bisogna partire: occorre adottare una comunicazione più inclusiva e paritaria, come suggeriscono i numerosi manuali pubblicati sull'argomento (cfr. Cecilia Robustelli o Alma Sabatini): per questo, un Laboratorio Teatrale sulla violenza di genere è un esperimento interessante perché porta in scena un quotidiano, fatto di discriminazione, cui non facciamo più neanche caso.

L'attenzione alla scelta delle parole, in particolare nella giurisdizione si pone quindi come strumento di contrasto importante alla discriminazione di genere.

Eleonora Volta in un bell'articolo apparso su *Questione Giustizia*, parla dei 3 miti dello stupro, il mito del consenso, il mito sulla disonestà ed il mito sulla colpa, che pervadono le sentenze e comunque la mentalità dei giudici e degli operatori del diritto in generale che continuano a ricercare nella vittima le cause che inducono al delitto dell'imputato, oscurando così il movente di genere ed esponendo la persona offesa ad una vittimizzazione secondaria pesantissima.

Nelle aule di giustizia le donne vengono costantemente vittimizzate, essendo esposte a domande pervasive di mentalità sessista sia da parte dei difensori che da parte dei PM che dei Giudici, domande che sono intrise di ideologia fortemente sessista e che conducono, peraltro, l'imputato a sentirsi vittima del sistema invece che condurlo ad un'assunzione reale di responsabilità.

Il problema della negazione di responsabilità da parte degli autori dei delitti di violenza di genere, si riscontra nella sua drammaticità nella fase esecutiva della pena, proprio nella misura in cui la mancata assunzione di responsabilità impedisce qualunque percorso di reinserimento sociale autentico: presso il Carcere di Bollate, è stato istituito sin dal 2004 un Reparto apposito di Trattamento intensificato, dedicato agli autori di delitti di violenza sessuale, femminicidio o maltrattamenti aggravati, che richiede, tuttavia, per poter accedere, una completa assunzione di responsabilità, ciò che con tutta evidenza è un ostacolo pesante.

Desti non poche perplessità anche l'estensione della Giustizia Riparativa, peraltro anche nel corso del processo, anche agli autori di delitti di violenza di genere: nel suo primo rapporto di valutazione tematica, pubblicato a fine 2025 dal GREVIO, si esprime preoccupazione rispetto all'estensione della Giustizia Riparativa anche ai delitti di violenza di genere e si suggerisce di procedere con cautela nella proposta e nell'accettazione, valutando comunque sempre specificamente costi e benefici di un'eventuale mediazione.

Tutti scontiamo un problema culturale che ci portiamo dietro in ogni ambito e che facciamo fatica a riconoscere: possiamo solo sperare nell'educazione ETICA, unico anticorpo culturale alla diffusione della violenza di genere».

La regista e attrice **Cristiana Minasi** conclusivamente afferma che, quando parliamo di uguaglianza, diritti e inclusione, tendiamo a pensare che il progresso delle leggi coincida con quello della società. In realtà esiste spesso una distanza tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro concreta realizzazione. In questo spazio si inserisce il teatro, inteso non solo come arte ma come luogo di relazione e di crescita civile.

Il laboratorio teatrale crea una comunità in cui le persone possono incontrarsi oltre i ruoli e le etichette sociali, imparando ad ascoltare, comprendere le differenze e superare pregiudizi e stereotipi. In questo senso il teatro diventa un esercizio di democrazia e uno strumento di trasformazione culturale.

Attraverso le opere di Luigi Pirandello, in particolare "Questa sera si recita a soggetto" e "L'innesto", emerge come la relazione possa essere deformata dal controllo, dalla gelosia e dalla violenza, fino a negare la libertà e la dignità dell'altro.

Il diritto interviene quando queste violazioni si manifestano, mentre il teatro ne mostra le radici culturali e relazionali. Per questo rappresenta uno spazio fondamentale di cittadinanza, capace di immaginare e sperimentare forme più giuste di convivenza.